



COMUNE DI PREDAZZO

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52
DEL 28.12.2007 ENTRATO IN VIGORE IL 01.01.2008**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4
DEL 15.02.2011 ENTRATO IN VIGORE IL 01.01.2011**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3
DEL 28.03.2018 ENTRATO IN VIGORE IL 11.04.2018**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18
DEL 30.07.2018 ENTRATO IN VIGORE IL 30.07.2018**

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento	2
Art. 2 Forma di gestione	2
Art. 3 Responsabili delle entrate	2
Art. 4 Agevolazioni.....	3

TITOLO II: ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 5 Definizioni	4
--------------------------	---

CAPO I: ACCERTAMENTO

Sezione I: Procedimento di accertamento

Art. 6 Attività di liquidazione	4
Art. 7 Avviso di liquidazione	4
Art. 8 Attività di accertamento.....	5
Art. 9 Avviso di accertamento	5

Sezione II: Sanzioni – Interessi – Ravvedimento

Art. 10 Sanzioni	6
Art. 11 Interessi per la riscossione ed il rimborso.....	6
Art. 12 Ravvedimento	6

Sezione III: Accertamento con adesione

Art. 13 Ambito di applicazione	6
Art. 14 Attivazione del procedimento.....	7
Art. 15 Procedimento ad iniziativa del Comune	7
Art. 16 Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	7
Art. 17 Effetti dell’invito a comparire.....	8
Art. 18 Atto di accertamento con adesione	8
Art. 19 Perfezionamento della definizione.....	8
Art. 20 Effetti della definizione	9
Art. 21 Riduzione della sanzione	9

CAPO II: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 22 Riscossione coattiva.....	9
Art. 23 Rimborsi	9
Art. 24 Sospensione del versamento	10
Art. 25 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.....	10

CAPO III CONTENZIOSO E COMPENSAZIONE

Art. 26 Contenzioso	10
Art. 27 Compensazione tra tributi.....	10

TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Art. 28 Riscossione ordinaria.....	11
Art. 29 Riscossione coattiva.....	11
Art. 30 Limiti di esenzione per la riscossione coattiva ed i rimborsi.....	11

TITOLO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 Norme finali.....	12
---------------------------	----

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e dall'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivate dalla gestione dei servizi. Disciplina inoltre le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
2. Per quanto riguarda le entrate tributarie, individua i criteri oggettivi di massima validi per la determinazione delle sanzioni alla luce dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge. Disciplina altresì l'istituto dell'accertamento con adesione, come previsto dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il cittadino.
4. Il Comune di Predazzo riconosce e tutela i principi sanciti dalla Legge 27.12.2000, n. 212 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente").

Art. 2 - Forma di gestione

1. Il Comune determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate, scegliendo tra una delle forme previste dalla legge.
2. E' in ogni caso privilegiata la gestione diretta. In tale ipotesi non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il cittadino.
5. E' consentito affidare mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici anche diversi da quelli previsti dalla legge, l'attività di accertamento istruttorio, come definita all'art. 4 lettera c) del presente regolamento. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come deve essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

Art. 3 - Responsabili delle entrate

1. I funzionari responsabili dei vari servizi sono responsabili delle entrate pertinenti al proprio servizio, che risultano loro affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. Spetta all'Amministrazione la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificatamente assegnate al Servizio.
3. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
4. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui al comma precedente, ivi compresa l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

5. Laddove la normativa preveda la figura del responsabile del tributo, l'Amministrazione designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l'esperienza acquisite al quale, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
6. In particolare il Responsabile del Servizio Finanze e Tributi ovvero il Funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i rimborsi e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela e provvede al compimento degli atti riguardanti l'accertamento con adesione disciplinato con il presente regolamento;
 - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - f) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
7. Il Responsabile del Servizio Finanze e Tributi sostituisce il Funzionario responsabile del tributo in caso di sua assenza o impedimento.
8. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti le entrate tributarie è espresso dal Responsabile del Servizio Finanze e Tributi ovvero dal Funzionario responsabile del tributo.

Art. 4 - Agevolazioni

1. Per l'applicazione di agevolazioni valgono le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
2. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla dimostrazione della regolarità della posizione del cittadino nei confronti dell'Amministrazione comunale.
3. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché dai connessi adempimenti.

TITOLO II: ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per “liquidazione” il complesso delle attività di controllo delle dichiarazioni presentate e verifica dei versamenti eseguiti che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
 - b) per “accertamento” il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell’obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’ufficio comunale in presenza di infedeltà, incompletezza, inesattezza, od omissione e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
 - c) per “accertamento istruttorio”, l’attività di ricerca e rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui alla precedente lettera b);

CAPO I: ACCERTAMENTO

Sezione I: Procedimento di accertamento

Art. 6 - Attività di liquidazione

1. Sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni si provvede alla “liquidazione”, come definita alla lettera a) 1° comma dell’art. 5 addebitando l’importo nonché sanzioni ed interessi.
2. Le attività di liquidazione e recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento a terzi, sono svolte dai soggetti medesimi con le modalità indicate dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tali soggetti.

Art. 7 - Avviso di liquidazione

1. L’avviso di liquidazione, emesso dal Responsabile di cui all’art. 3, in base a quanto definito alla lettera a) 1° comma dell’art. 5, deve indicare chiaramente tutti gli elementi utili al contribuente ai fini dell’esatta individuazione dell’importo dovuto, ossia:
 - l’aliquota applicata;
 - il periodo di riferimento;
 - l’importo del tributo dovuto;
 - l’entità delle eventuali sanzioni e degli interessi;
 - il termine e modalità di pagamento;
 - l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato e l’indicazione del responsabile del procedimento;
 - l’organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;

- il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Art. 8 - Attività di accertamento

1. L'attività di accertamento deve svolgersi nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.
2. L'attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento a terzi del servizio, è svolta dai soggetti medesimi con le modalità indicate dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tali soggetti.

Art. 9 - Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Responsabile di cui all'art. 3:
 - a) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - b) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - c) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - d) applica le sanzioni collegate al tributo accertato.
2. Nell'atto di accertamento sono chiaramente indicati:
 - tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta;
 - il periodo di riferimento;
 - l'aliquota applicata;
 - l'importo del tributo dovuto;
 - le sanzioni e gli interessi;
 - il termine e le modalità di pagamento;
 - l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto dell'adesione;
 - il termine e l'autorità competente per l'eventuale impugnativa;
 - l'ufficio procedente e il responsabile del procedimento, l'organo dell'esame in sede di autotutela.
3. Con l'avviso di accertamento il Responsabile di cui all'art. 3 addebita inoltre al contribuente le spese di notifica pari alla tariffa postale corrispondente in caso di invio a mezzo raccomandata A/R e nella misura stabilita dal Ministero delle Finanze in caso di notifica a mezzo messo comunale.
4. Se la motivazione del provvedimento fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Sezione II: Sanzioni – Interessi – Ravvedimento

Art. 10 - Sanzioni

1. Nella determinazione della sanzione, come previsto dalla legge ¹, si ha riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione e attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità ed alle condizioni economiche e sociali.
2. L'atto di contestazione della sanzione deve riportare l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, la determinazione degli elementi probatori e delle norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione della sanzione stessa oltre che della sua entità, i minimi edittali fissati dalla legge per ciascuna violazione e l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto della definizione agevolata.

Art. 11 - Interessi per la riscossione ed il rimborso

1. La misura annua degli interessi è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti d'accertamento che di rimborso.²

Art. 12 - Ravvedimento

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere utilizzato dal contribuente secondo quanto previsto dalla legge.³

Sezione III: Accertamento con adesione.

Art. 13 - Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione.

¹ D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997

² comma 165 della Legge n. 296 del 27.12.2006

³ art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997

Art. 14 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
 - a) a cura del Responsabile di cui all'art. 3, al termine della fase di controllo che precede la formazione dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 15 - Procedimento ad iniziativa del Comune

1. Il Responsabile di cui all'art. 3, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:
 - a) il tributo ed il periodo d'imposta accertato, gli elementi identificativi dell'atto e della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione,
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 16 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 15, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado per la Provincia di Trento, istanza, in carta libera a mezzo raccomandata o con deposito all'Ufficio Tributi, dietro rilascio di ricevuta, di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. La rinuncia alla richiesta di definizione, ritenuta implicita in caso di presentazione di ricorso, vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell'accertamento sia quelli del pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Responsabile di cui all'art. 3, anche telematicamente o via fax, formula l'invito a comparire. Il giorno della comparizione deve essere fissato tra il 20° ed il 40° giorno dalla ricezione dell'istanza di definizione.

Art. 17 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in sintetico verbale da parte del Responsabile di cui all'art. 3.

Art. 18 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il Responsabile di cui all'art. 3 redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal medesimo e dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale).
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dal Responsabile di cui all'art. 3 e quanto definito in contraddittorio, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 19 - Perfezionamento della definizione

1. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con lo stesso atto di accettazione il pagamento rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano € 3.000,00.=.
2. Qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 3, e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applicherà l'interesse previsto dall'art. 11 del presente Regolamento. Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima versata decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti, fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima. Per il versamento delle rate successive alla prima il contribuente è tenuto a prestare garanzia con titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato o fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.
3. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua tale versamento, nel succitato termine, l'accordo è da considerarsi inesistente.
4. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire l'attestazione dell'avvenuto pagamento. A seguito del ricevimento dell'attestazione, viene rilasciata al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
5. Relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo la definizione si considera perfezionata con l'iscrizione a ruolo delle somme dovute (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione.
6. Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con l'escussione immediata della garanzia prestata per un importo pari al debito residuo previo ricalcolo degli interessi dovuti.

Art. 20 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile, né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 21 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.
3. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene informato il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

CAPO II: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 22 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie avviene nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.⁴

Art. 23 - Rimborsi

1. Il Responsabile di cui all'art. 3, entro i termini previsti dalla normativa procede all'esame della richiesta e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine di legge equivale al rifiuto tacito della restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano interessi nella misura prevista dall' art. 11.

⁴ D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 n. 602 e ss.mm., D.Lgs. n. 112 del 13.4.1999 e R.D. n. 639 del 14.4.1910 (ingiunzione)

Art. 24 - Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente, nonché nelle ipotesi specifiche previste dai regolamenti adottati per ciascun tributo.

Art. 25 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi ⁵

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 27.12.2006, nr. 296, nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della L. 27.12.2002 nr. 289, stabilisce con Regolamento, per ciascun tributo di propria competenza, la misura degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.
2. In caso di mancata previsione regolamentare, si applica la disciplina prevista dal medesimo art. 25 della L. 289/2002, o ss.mm. ed. ii."

CAPO III CONTENZIOSO E COMPENSAZIONE

Art. 26 - Contenzioso

1. Spetta al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio e compiere gli atti successivi, anche a mezzo di suo delegato, e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune quali proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
2. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, il Responsabile del Servizio Finanze e Tributi o il Funzionario responsabile del tributo, ove tale figura è prevista, è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio.
3. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio ad un professionista esterno.

Art. 27 - Compensazione tra tributi

1. Il contribuente, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso, può chiedere la compensazione totale o parziale del credito con posizioni debitorie maturate o di futura maturazione purché le maturazioni avvengano entro l'anno successivo. La compensazione può essere richiesta per lo stesso tributo e per altri tributi comunali, purché gestiti in economia. Le somme per le quali viene richiesta la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

⁵ comma 168 della Legge n. 296 del 27.12.2006

TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Art. 28 - Riscossione ordinaria

1. La riscossione delle entrate non aventi natura tributaria avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti.
2. Il Responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione reca l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento, delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento.

Art. 29 - Riscossione coattiva

1. Qualora risulti infruttuosa la riscossione ordinaria come prevista dall'art. 28, il Funzionario responsabile del servizio segnala al Responsabile del servizio Finanziario l'importo delle somme da porre in riscossione coattiva.
2. Compete al Responsabile del servizio Finanziario la formazione dei ruoli coattivi per le entrate non riscosse e segnalate dai responsabili dei vari servizi. Il Responsabile del servizio Finanziario appone il visto di esecutorietà.
3. La riscossione coattiva, da parte del Responsabile del servizio Finanziario, può avvenire anche mediante ingiunzione.
4. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il Responsabile del servizio Finanziario ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.

Art. 30 - Limiti di esenzione per la riscossione coattiva ed i rimborsi ⁶

1. Non si fa luogo alla riscossione coattiva di somme che, cumulativamente per ogni singolo debitore, non superino l'importo di € 10,00.=.
2. Il limite stabilito nel comma precedente si applica anche ai rimborsi.
3. Qualora gli importi da riscuotere o da rimborsare superino i predetti limiti, la riscossione o il rimborso avviene per l'intero ammontare.

⁶ art. 17, comma 88 della L. n.127 del 15.5.1997

TITOLO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti (Legge n. 212 del 27.07.2000 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - e D.M. n. 37 del 11.02.1997 – Autotutela -).
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.